

## ALLEGATI

- 1 - Convenzione del 25 gennaio 1931
- 2 - Convenzione del 24 novembre 1962
- 3 - Convenzione del 18 novembre 1980
- 4 - Regolamento

100

*Allegato n. 1*

CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO E  
FORESTALE ED IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA  
DI FIRENZE PER LA CESSIONE IN USO E GODIMENTO  
GRATUITO ALL'ISTITUTO STESSO DELLA TENUTA  
« MONNA GIOVANNELLA » ALL'ANTELLA

L'anno millenovecentotrentuno (IX) il venticinque gennaio in Comune  
di Bagno a Ripoli in via Ubaldino Peruzzi n. 382 all'Antella.

Premesso

Che il Consiglio Provinciale della Economia di Firenze, allo scopo di dotare il R. Istituto Superiore Agrario e Forestale della Città di una tenuta per la sperimentazione agraria e per l'istruzione degli alunni dell'Istituto stesso, deliberava nell'adunanza del 5 dicembre 1930 di acquistare a cancello chiuso il fondo « Monna Giovannella » posto in Bagno a Ripoli di proprietà del sig. Federico Obsner per un prezzo non maggiore di Lire 1.050.000 (un milione cinquantamila) e di darlo quindi in uso e godimento gratuito all'Istituto suddetto.

Che con mio rogito del dì 8 gennaio 1931 registrato a Firenze il 9 gennaio detto al n. 38491 il Consiglio Provinciale dell'Economia anzidetta acquistava dal detto sig. Federico Obsner per la somma pattuita di lire 1.050.000 il fondo in parola nello stato in cui si trova con dipendenze, pertinenze, accessori, frutti pendenti e prodotti in magazzino, così come è intesa la formula consuetudinaria a cancello chiuso e come risulta dai verbali di presa di possesso e inventario regolarmente redatti e firmati dai rappresentanti delle due parti.

Che colla deliberazione succitata del 5 dicembre 1930 il Consiglio stesso dava ampio mandato al comm. Bernardino Petrocchi suo membro,

di addivenire agli opportuni accordi con la Direzione del R. Istituto Superiore Agrario e Forestale di Firenze di compiere tutti gli atti necessari per dare esecuzione a quanto esso Consiglio nella sua deliberazione s'era proposto di compiere per l'incremento dell'istruzione e della sperimentazione agraria locale.

Avanti di me dott. Pietro Pucci notaro in Firenze ascritto al Collegio Notarile delle Province di Firenze e di Pistoia in presenza dei signori S.E. Cav. di Gran Croce Barone Giacomo Acerbo del fu Olinto, ministro dell'Agricoltura e Foreste, nato a Loreto Aprutino e domiciliato a Roma e S.E. l'on. prof. Alessandro Martelli fu Federigo, possidente, nato a Caltanissetta e domiciliato a Vinci, testimoni noti idonei e richiesti, si sono costituiti i signori:

Comm. prof. Bernardino Petrocchi del fu Amedeo, possidente nato a Massa Marittima e domiciliato a Firenze, non in proprio ma in qualità di rappresentante del Consiglio Provinciale dell'Economia di Firenze in ordine alla delibera del Consiglio stesso in data 5 Dicembre 1930, che trovasi allegata al citato mio atto 8 gennaio 1931, comm. prof. Francesco Palazzo di Fortunato nato a Caltagirone e domiciliato a Firenze, non in proprio, ma in qualità di Direttore del R. Istituto Superiore Agrario e Forestale di Firenze regolarmente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con deliberazione del 20 Gennaio 1931, nonché dal Superiore Ministero dell'Educazione Nazionale; comparenti della cui identità personale io notaro son certo, i quali, mediante il presente pubblico strumento convengono e stipulano quanto segue:

1° - Il Consiglio Provinciale dell'Economia di Firenze e per esso il sig. comm. prof. Bernardino Petrocchi all'uopo delegato, concede in pieno e gratuito uso e godimento al R. Istituto Superiore Agrario e Forestale di Firenze la tenuta « Monna Giovannella » con dipendenze, pertinenze, accessori, frutti pendenti, prodotti in magazzino e mobili, così come l'ha acquistata, per la durata di anni trenta a decorrere dal primo gennaio millenovecentotrentuno e sempreché l'Istituto mantenga la sua sede in Firenze.

Il comm. prof. Francesco Carlo Palazzo, nella predetta sua qualifica, dichiara di accettare per conto del R. Istituto Superiore suddetto la concessione oggetto del presente atto.

2° - La tenuta ed ogni sua rendita sarà destinata esclusivamente all'istruzione degli alunni del R. Istituto Agrario e Forestale di Firenze e alla sperimentazione agraria, a tal fine il Consiglio Provinciale dell'Economia, nella sua qualità di proprietario, non si opporrà né ai lavori di trasformazione e miglioramento delle colture e dei terreni, né agli adattamenti e ampliamenti degli edifici occorrenti per il conseguimento delle finalità anzidette, purché il Consiglio Provinciale dell'Economia non debba incontra-

re onere alcuno né per tasse né per spese ordinarie e straordinarie (compreso ogni premio di assicurazione) né per qualsiasi altro titolo, rimanendo a carico dell'Istituto Superiore Agrario e Forestale il pagamento o rimborso di tali spese mentre andrà a beneficio del fondo ogni miglioria.

3° - L'Istituto riceve, senza obbligo di cauzione, la tenuta nello stato in cui si trova, e ne conseguirà il possesso non appena con un rappresentante del Consiglio il proprietario avrà fatto l'inventario dei mobili e la descrizione dello stato degli immobili.

Detto inventario e descrizione serviranno al solo scopo di identificare il patrimonio che il Comitato di cui al seguente art. 5, dovrà amministrare.

4° - I mobili potranno essere venduti e sostituiti in tutto o in parte, ed il ricavato della vendita dei medesimi nonché delle raccolte in magazzino potrà essere impiegato, oltre che come capitale circolante dell'azienda, anche nei lavori di restauro, di mantenimento o di miglioramento da eseguirsi negli immobili, e ciò a cura del Comitato di cui al n. 5.

5° - Il Consiglio Provinciale della Economia e l'Istituto danno mandato di esercitare ogni rispettiva facoltà derivante da questo atto per quanto riguarda la gestione della tenuta suddetta, ai fini e nei limiti di che all'art. 2 a un Comitato composto del Direttore del R. Istituto Superiore Agrario e Forestale, del titolare della cattedra di Economia rurale dell'Istituto stesso, e da due rappresentanti del Consiglio Provinciale dell'Economia di Firenze.

Al Direttore dell'Istituto sono affidate le funzioni di presidente, al titolare della cattedra di Economia rurale o suo sostituto quella di Direttore tecnico dell'Azienda.

Qualora il Direttore dell'Istituto sia nello stesso tempo titolare della Cattedra di Economia rurale, egli nominerà il secondo rappresentante dell'Istituto, fra i componenti il Corpo accademico.

6° - Il Comitato così composto stabilirà le facoltà del Presidente e del Direttore tecnico e le norme per l'amministrazione della tenuta, l'istruzione degli allievi e le esperienze da eseguirsi.

In tutte le deliberazioni a parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

I bilanci preventivi e i conti consuntivi devono essere annualmente comunicati al Consiglio Provinciale dell'Economia e al R. Istituto Superiore Agrario e Forestale.

7° - Qualunque operazione finanziaria il Comitato suddetto ritenesse necessario contrarre per far fronte alle spese anche straordinarie previste nel n. 2 essa non dovrà eccedere le disponibilità dell'Azienda in modo da

non portare gravame alcuno ai due Enti, anche se per garantire eventuali mutui occorresse vincolare ipotecariamente, non oltre però il termine della durata della concessione, in tutto o in parte gli immobili.

In questo caso occorrerà sempre speciale deliberazione del Consiglio Provinciale dell'Economia.

8° - Il Consiglio Provinciale dell'Economia, nella sua qualità di proprietario della tenuta, si impegna a rinnovare alla fine del trentennio la concessione oggetto del presente rogito, qualora constati i favorevoli risultati della gestione e i vantaggi che secondo le finalità della concessione stessa furono conseguiti nel campo della sperimentazione e dell'istruzione agraria.

9° - Al termine della concessione i beni come sopra dati in uso e godimento dovranno essere riconsegnati al Consiglio Provinciale dell'Economia con ogni accessorio e pertinenza nello stato in cui si troveranno con qualsiasi aumento, miglioria anche nei mobili, e libero da qualsiasi aggravio, onere e passività sia di fronte ai coloni che al personale della tenuta ed ai terzi.

10° - L'Istituto Superiore Agrario e Forestale dichiara che, agli effetti dell'articolo 53 del R.D.L. 30 novembre 1924, n. 2172, nell'ordinamento dell'istruzione superiore agraria e dell'art. 94 pen. comma della legge 30 dicembre 1923 n. 2369 il presente contratto è esente dalle tasse di bollo e di registro, ed è anche esente dalle tasse ipotecarie a termini dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1923 n. 3272 e n. 1 della Tabella C a questa allegata.

Quest'atto scritto da persona di mia fiducia, meno le parole di mia scrittura, in pagine undici e versi tredici escluse le firme, di n. quattro fogli di carta uso bollo, giusta le leggi succitate, è stato da me letto in presenza dei testimoni ai sigg. Compurenti i quali, da me richiesti, l'hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

f° Bernardino Petrocchi  
Prof. Francesco Carlo Palazzo

f° Giacomo Acerbo, testimone  
f° Alessandro Martelli, testimone  
Dott. Pietro Pucci, notaio.

F.ti Igino Coffari, Prefetto; Dott. Guido Chierichetti, Vice-Pres. del Cons. Prov. della Economia di Firenze; Arrigo Serpieri; Gino Montepagani, Pres. Sez. Forestale; Avv. Guido Del Beccaro; Giulio Gondi, Pres. Federazione Agricoltori.

*Allegato n. 2*

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI E LA  
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E  
AGRICOLTURA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO E  
GODIMENTO GRATUITO DELL'AZIENDA AGRARIA  
« MONNA GIOVANNELLA »

Repertorio N. 7687

Fascicolo n. 3163

L'anno millenovecentosessantadue (1962) e questo di ventiquattro (24) del mese di novembre.

In Firenze, Piazza de' Giudici 3 - Camera di Commercio di Firenze.

Avanti a me Dott. GIOVANNI BASETTI SANI, notaro in Firenze iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze e Pistoia, ed alla continua e contestuale presenza dei due testimoni, noti ed idonei a norma di legge, Sigg. CECCARELLI EDDA, impiegata, nata a Firenze il sedici (16) ottobre millenovecentoventotto (16.X.1928) domiciliata a Firenze Via Ulivelli n. 13. - PALLESÌ dott. LORENZO, dottore in Legge, nato a Firenze il ventotto (28) luglio millenovecentotrentasette domiciliato a Firenze Via Vanini 30.

Sono comparsi e si sono personalmente costituiti i Sigg.:

— Cav. del Lav. Principe Dott. GIOVANNI GINORI CONTI, possidente, nato a Firenze il tredici (13) aprile milleottocentonovantotto (1898) domiciliato a Firenze Via di Camerata n. 22 nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Firenze — con sede quivi piazza dei Giudici n. 3 (che nel seguito del presente atto sarà più brevemente chiamata « CAMERA DI COMMERCIO ») a quanto appresso autorizzato con deliberazione della Giunta Camerale — addì 24 luglio 1961 (ventiquattro luglio millenovecentosessantuno) che, per estratto autentico rilasciato da me Notaro al n. 7654 Rep. addì 8 novembre 1962 omessane la lettura per volontà delle Parti, viene allegata al presente atto sotto la lettera « A », dichiarandosi che la deliberazione stessa è stata approvata dal Ministero Industria e Commercio Direzione Generale dal Commercio con lettera prot. n. 264457 addì 23 ottobre 1962 che in copia autentica di me notaro n. 7655 Rep. addì 8 Novembre 1962 si allega al presente atto sotto la lettera « D », omessane da me la lettura per volontà delle Parti.

— Prof. Dott. GIOVANNI GUALBERTO ARCHI, ordinario Università, nato a Faenza il sette giugno millenovecentootto (7.6.1908) domiciliato a Firenze — nella qualità di Rettore Magnifico e legale rappre-

sentante dell'Università degli Studi di Firenze — Facoltà di Agraria (che nel seguito del presente atto sarà più brevemente chiamata « UNIVERSITÀ ») a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione addì 27 novembre 1961 (ventisette novembre millenovecentosessantuno) che, per estratto autentico rilasciato da me notaro al n. 7676 Rep. addì 17 novembmre 1962, omessane la lettura per volontà delle Parti, viene allegata al presente atto sotto la lettera « C », dichiarandosi che la deliberazione stessa è stata approvata dal Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per la Istruzione Universitaria Prot. n. 2738 Pos. 27 addì sette settembre 1962 che in copia autentica di me notaro n. 7677 Rep. addì 17 novembre 1962 si allega al presente atto sotto la lettera « D », emessane da me la lettura per volontà delle Parti.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaro sono certo

#### PREMETTONO

— che la Camera di Commercio è proprietaria (a seguito della devoluzione a suo favore del patrimonio del Consiglio Provinciale dell'Economia ai sensi del D.L.L. n. 315 del 1944) dell'Azienda Agraria denominata « Monna Giovannella » posta in Comune di Bagno a Ripoli, località Antella, della estensione di ettari 63.06.60, (sessantatre, zero sei, sessanta)

— che il 25 gennaio 1931, con rogito Pucci n. 38665 di Rep. registrato a Firenze il 13.2.1931 n. 5447, e trascritto all'Ufficio dei Registri Immobiliari di Firenze il 13 febbraio 1931 al vol. 1196, art. 769, l'allora Consiglio Provinciale dell'Economia di Firenze concedeva per un trentennio in uso gratuito e godimento all'Istituto Superiore Agrario e Forestale di Firenze (oggi, per effetto del R.D. 657 del 1936, Facoltà di Agraria dell'Università di Firenze) l'Azienda Agraria predetta;

— che, scaduto il trentennio, la Camera di Commercio, constatati i favorevoli risultati della gestione ed i vantaggi conseguiti nel campo della sperimentazione e dell'istruzione agraria, ha ritenuto di accedere alla richiesta, rivolta dall'Università, di rinnovo della concessione, ai patti e alle condizioni di cui in appresso.

Tutto ciò premesso, i comparenti Sigg. Cav. del Lav. Principe Dott. GIOVANNI GINORI CONTI e Prof. Dott. GIOVANNI GUALBERTO ARCHI in rispettiva legale rappresentanza della Camera di Commercio e dell'Università.

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le Parti danno atto che la concessione di cui al sopra menzionato rogito Pucci 25 gennaio 1931 è cessata col 31 dicembre 1960 (trentuno dicembre millenovecentosessanta) e pertanto l'Università presta ogni più opportuno consenso perché la trascrizione come sopra operata all'Ufficio

dei Registri Immobiliari di Firenze il 13 febbraio 1931 al vol. 1196, art. 769 venga cancellata o, comunque, annotata di inefficacia.

Le parti stesse si danno atto, altresì, di nulla avere da reciprocamente chiedere, pretendere od esigere, in relazione all'uso o al godimento della Azienda agraria « Monna Giovannella » da parte della Università per il periodo primo gennaio 1931 - 31 dicembre 1960 ed in relazione alla gestione dell'Azienda stessa da parte della detta Università per il periodo sopra indicato.

Esse espressamente dichiarano che, pertanto, restano a carico della Università tutte le spese di gestione, nonché ogni onere, che, sia direttamente che indirettamente, sia stato contratto nel corso della concessione o comunque abbia riferimento all'uso e al godimento e alla gestione dell'Università per il periodo 1 (primo) gennaio 1931 (millenovecentotrentuno) - 31 (trentuno) dicembre 1960 (millenovecentosessanta) rimanendo in tal modo la Camera di Commercio pienamente sollevata e rilevata da parte dell'Università stessa da ogni carico e responsabilità relativa.

La Camera di Commercio concede, per gli stessi scopi di cui alla precedente convenzione consacrata nel sopracitato rogito Pucci 25 gennaio 1931, in uso gratuito e godimento, senza obbligo di cauzione, all'Università, la quale accetta la predetta Azienda agraria « Monna Giovannella », sita in Comune di Bagno a Ripoli, Frazione Antella, con dipendenza, pertinenze, accessori, frutti pendenti, prodotti in magazzino e mobili, nelle condizioni in cui l'Azienda stessa si trovava alla data del 1° primo gennaio 1961 (millenovecentosessantuno), alla quale la concessione suddetta viene concordemente retrotratta.

L'Azienda agraria « Monna Giovannella » è situata in località Antella Comune di Bagno a Ripoli e confina a sud con Figne, Ginori-Venturi, Cigali; ad Ovest con l'Ospedale di S. Giovanni di Dio, Basavi Biagioli; al Nord, con Pedriali; ad Est con S. Giovanni di Dio, Strada Provinciale Via Roma, Ginori-Venturi salvo se altri ed è rappresentata al Catasto Terreni del Comune di Bagno a Ripoli, per quanto riguarda terreni e fabbricati rurali nel Foglio 31 dalle particelle: 91, 92, 93, 94; Foglio 32 dalle particelle: 66, 67, 68, 69, 70, 83, 84, 85, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 136, 139, 140, 141; Foglio 45 delle particelle 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 50, 51, 52, 53, 116, 118, 121, 122, 173. Con una superficie complessiva di ha. 63.06.60. (ettari sessantatre, zero sei, e sessanta), con reddito domenicale di Lire 33.814,56 (lire trentatremilaottocentoquattordici e centesimi cinquanta-sei) e reddito agrario L. 14.160,06 (lire quattordicimilacentosessanta e centesimi sei).

Per quanto riguarda la Villa e i fabbricati urbani che fanno parte del-

l'Azienda agraria posti adiacenti all'Azienda lungo la strada della Torre e confinanti con detta strada, Figna, Ginori-Venturi, Cigali, salvo se altri, sono rappresentati al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Bagno a Ripoli alla partita 326 foglio 45 particella 117 sub. 2 categoria A/8 classe II vani 40 (quaranta) reddito L. 7.200 (lire settemiladuecento), particella 120, particella 185, particella 119, categoria B/7 classe unica mc. 200 reddito L. 90 (lire novanta).

3) La concessione di cui al paragrafo che precede avrà la durata di anni 15 (quindici) a far tempo dal 1° gennaio 1961 (primo gennaio millenovecentosessantuno) e verrà conseguentemente a scadere il 31 dicembre 1975 (trentuno dicembre millenovecentosettantacinque).

4) L'eventuale trasferimento da Firenze della Facoltà di Agraria della Università importerà *ipso jure* la risoluzione della concessione di cui al presente contratto, senza necessità di messa in mora o ministero di giudice.

5) L'Università si impegna — riconoscendo e dichiarando che la condizione al presente patto è da considerarsi essenziale — di destinare l'Azienda agraria e le sue rendite esclusivamente alla sperimentazione agraria e all'istruzione dei propri allievi. La Camera di Commercio dichiara, sino da ora, che non si opporrà né ai lavori di trasformazione e miglioramento delle colture e dei terreni, né agli adattamenti ed ampliamenti degli edifici occorrenti, purché siano destinati alle finalità anzidette ed essa Camera di Commercio non debba incontrare onere e rischio alcuno per qualsivoglia causa o titolo.

6) L'Università si impegna espressamente e formalmente ad usare nella conservazione e nella gestione dell'Azienda la diligenza dovuta e sino da ora rende indenne e rileva la proprietaria da ogni e qualsiasi onere, sia per imposte e tasse che per spese ordinarie o straordinarie compreso ogni premio di assicurazione, sia per qualsiasi altra causa o titolo, in modo che ogni onere e spesa, nessuna esclusa ed eccettuata, rimarrà ed esclusivo carico della Università medesima, mentre andrà a beneficio dei beni ogni miglioria senza diritto dell'Università a qualsiasi rimborso o indennizzo. L'Università si impegna ad assicurare il complesso immobiliare contro l'incendio per un valore non inferiore a L. 40.000.000 (lire quarantamilion).

7) Per identificare il patrimonio dell'Azienda è stato redatto a cura delle Parti uno stato di consistenza dell'Azienda stessa alla data del 1° gennaio 1961 che, firmato dai comparenti, dai testimoni, e da me Notaro, omessane la lettura per volontà di essi comparenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera « E » precisandosi che lo stato di consistenza stesso è dotato di N. 16 planimetrie varie (sedici).

8) Allo scopo di una piena e sicura esecuzione di quanto convenuto

al precedente paragrafo 5), le parti concordano di procedere, entro sessanta giorni da oggi, alla costituzione di un comitato la cui composizione e le cui funzioni sono precisate nel regolamento che, firmato dai comparenti, dai testimoni, e da me Notaro ed omessane la lettura per volontà di essi comparenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera « F ». Come risulta anche da tale regolamento, le deliberazioni del predetto Comitato non potranno in alcun modo incidere sugli obblighi e sui diritti derivanti per le Parti dall'atto presente.

9) L'Università è obbligata a restituire l'Azienda alla Camera di Commercio alla scadenza del termine come sopra convenuto, salvo la anticipata risoluzione della concessione, e la conseguente riconsegna dell'azienda sia nell'ipotesi di cui al paragrafo 4) o per inosservanza da parte dell'Università dei suoi obblighi circa la destinazione dell'Azienda quale previsto dal paragrafo 5), sia per eventuali altre cause di risoluzione in conformità di Legge.

10) Tutti i beni formanti oggetto della concessione di cui al presente atto dovranno dall'Università essere riconsegnati alla Camera di Commercio — alla scadenza del termine convenuto e al momento della eventuale anticipata risoluzione di cui al paragrafo che precede — con ogni accessorio e pertinenza nello stato in cui i beni stessi allora si troveranno, con qualsiasi aumento o miglioria, anche nei mobili, e liberi da qualsiasi aggravio, onere o passività, sia di fronte ai coloni che al personale dell'azienda ed ai terzi. Per patto espresso in nessun caso l'Università avrà diritto a togliere, anche solo in parte, le addizioni da essa eseguite ed a pretendere ed esigere dalla Camera di Commercio rimborsi od indennizzi per qualsiasi lavoro, aumento o miglioramento comunque effettuato ed apportato negli immobili e nei mobili tutti dell'azienda, retaggio, quindi, della Camera di Commercio, senza diritto dell'Università ad alcun corrispettivo.

11) La Camera di Commercio potrà offrire all'Università in uso gratuito e godimento a partire da data successiva al 31 (trentuno) dicembre 1965 (millenovecentosessantacinque), in sostituzione della Azienda agraria « Monna Giovannella », altre aziende di estensione non minore sempreché tale nuova azienda sia idonea, anche per ubicazione, ai fini ed alla destinazione di cui all'atto presente.

In caso di divergenza circa tale idoneità le parti si rimetteranno al giudizio vincolante di un collegio presieduto da un membro designato dal Presidente del Consiglio Superiore dell'Economia e composto inoltre da un rappresentante della Camera di Commercio e da un rappresentante dell'Università. Ove si addivenga alla sostituzione suddetta, la concessione gratuita in uso e godimento della nuova azienda sarà regolata da tutti i patti e condizioni del presente atto e tale concessione durerà fino al 31 dicembre 1975 (millenovecentosettantacinque). Qualora però la immissio-

ne dell'Università nel possesso della nuova azienda avvenisse dopo il 3 dicembre 1970 (millenovecentosettanta), la concessione verrà a cessare allo scadere del quinto anno dalla immissione predetta.

12) In caso di esproprio durante la concessione di cui al presente atto di parte dei beni costituenti l'Azienda « Monna Giovannella » per la costruzione dell'Autostrada del Sole o per altra opera, la indennità di espropriazione sarà di esclusiva spettanza della Camera di Commercio senza che l'Università possa chiedere alcunché alla Camera stessa in dipendenza o in relazione alla espropriazione o senza che all'Università nulla competa sulla indennità relativa.

Ove però l'indennità di espropriazione sia comprensiva anche del valore dei frutti pendenti, tale valore sarà dalla Camera di Commercio messo a disposizione dell'Università la quale provvederà alla liquidazione degli eventuali diritti dei mezzadri, con esonero completo della Camera stessa da ogni responsabilità in ordine alla ripartizione del relativo indennizzo.

13) L'atto presente verrà trascritto all'Ufficio dei Registri Immobiliari di Firenze.

14) Le spese del presente atto sono a carico della Università. Per quanto riguarda le imposte di bollo e di registro nonché quelle ipotecarie, l'Università dichiara che l'atto presente gode dell'esenzione di cui all'art. 55 del Testo Unico sulla Istruzione Superiore approvata con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 e art. 52 Tabella All. B D.P.R. — 25.6.1933 n. 492 e art. 1 Tabella C R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269.

Io notaro ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e per il resto scritto a mano da me su tredici pagine, questa compresa, di quattro fogli, del quale atto io notaro ho dato lettura, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano.

F.to Giovanni Ginori Conti

- » Giovanni Gualberto Archi
- » Lorenzo Pallesi
- » Edda Ceccarelli
- » Notaro Giovanni Basetti Sani

*Allegato n. 3*

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN USO E GODIMENTO  
GRATUITO A SCOPO DI SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA

Repertorio n. 1229

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentoottanta, il giorno 18 del mese di novembre, in Firenze, nella sede dell'Università degli Studi (P.zza S. Marco, 4), davanti a me Dott.ssa Clara Lenzi Messeri, Dirigente Superiore, nata a Firenze il 2-7-1920 e domiciliata per la carica presso la sede del Rettorato dell'Università, incaricata, ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Generale Universitario (approvato con R.D. 6-4-1924 n. 674), di ricevere e redigere gli atti ed i contratti che si stipula per conto dell'Amministrazione universitaria, con decreto del Rettore pro-tempore n. 1410 del 2-4-1978, senza l'intervento dei testimoni avendovi le parti contraenti, d'accordo con me, rinunciato, giusta la facoltà concessa dall'art. 48 della vigente legge notarile sono presenti i Signori:

Prof. Gian Carlo Zampi, nato a Bucine (Arezzo) il 8-12-1928, domiciliato per la carica in Firenze, P.zza S. Marco, 4, non in proprio ma in nome e per conto dell'Università di Firenze (cod. fisc. n. 1279680480), giusta il decreto n. 689 dell'1-2-1979 col quale il predetto professore viene delegato a stipulare atti e contratti in caso di impedimento o assenza del Rettore pro-tempore;

2) Dott. Fiorenzo Michelozzi, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (cod. fisc. n. 80002690487), nato a Firenze l'8-7-1922 e residente per la carica in Firenze, P.zza dei Giudici, 3, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera della Giunta Camerale della predetta Camera di Commercio in data 11-9-1979, assistito dal Segretario Generale della Giunta Camerale Dott. Giuseppe Belsito.

Le parti, come sopra costituite, sono da me personalmente conosciute. Esse mi chiedono di ricevere e redigere il presente atto.

PREMESSO

— che la Camera di Commercio è proprietaria dell'Azienda agraria denominata « Monna Giovannella » posta in Comune di Bagno a Ripoli, località Antella, meglio identificata in proseguo;

— che con atto rep. n. 38665 del 25-1-1931 rogato notaro Pucci, l'allora Consiglio Provinciale dell'Economia di Firenze, oggi Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze, concedeva per un

trentennio in uso gratuito e godimento all'Istituto Superiore di Agraria e Forestale di Firenze (oggi Facoltà di Agraria dell'Università di Firenze), l'Azienda agraria predetta;

— che scaduto detto termine, con atto rep. n. 7687 di concessione in uso e godimento in data 24-11-1962 ai rogiti del Dott. Giovanni Basetti Sani, la Camera di Commercio di Firenze aveva concesso in uso gratuito e godimento all'Università di Firenze la predetta Azienda agraria per la durata di 15 anni e cioè sino al 31 Dicembre 1975;

— che tale concessione è stata prorogata con le seguenti deliberazioni della Camera di Commercio: n. 55-57 del 17-2-1976 con proroga fino al 30-6-1976, n. 292-294 del 10-5-1976 con proroga fino al 31-12-1977 e n. 583 del 20-12-1977 con proroga fino al 30-6-1978;

— che la Facoltà di Agraria, con delibera in data 20-1978, ha richiesto alla Camera di Commercio il proseguimento della concessione in uso gratuito e godimento dell'Azienda agraria « Monna Giovannella », riconfermando l'estrema utilità ai fini didattici e mettendo altresì in evidenza la necessità crescente, per le mutate condizioni generali e specifiche del settore primario, di dare maggiore impulso nella stessa Azienda alle attività dimostrative ed a quelle sperimentali per contribuire altresì con efficacia alla impostazione e possibile avvio di risoluzione dei numerosi cangianti problemi del settore;

— che le parti si danno atto di ben conoscere ed approvare espressamente gli esistenti accordi di cui alla delibera n. 678 dell'11-12-1972 e n. 245 del 21-9-1976 della Camera di Commercio di Firenze;

— che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del 27-7-1979, ha approvato il rinnovo della concessione in uso e godimento gratuiti dell'Azienda agraria « Monna Giovannella »;

— che la Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nella seduta dell'11-9-1979, ha deliberato di dare in uso e godimento gratuiti a scopo di sperimentazione scientifica all'Università, l'Azienda agraria predetta per un periodo di anni 30.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto appresso.

#### ART. 1

Le Parti danno atto di nulla avere da chiedere, pretendere ed esigere in relazione all'uso ed al godimento dell'Azienda agraria « Monna Giovannella » da parte dell'Università per il periodo 1-1-1961 al 30-6-1978 e per quello dal 30-6-1978 alla data del presente atto in relazione alla gestione dell'Azienda stessa da parte di detta Università per il periodo sopra indicato.

## ART. 2

La Camera di Commercio concede per gli scopi di cui al precedente atto di concessione in data 24-11-1962, oltretutto per quanto esposto in premessa capoverso 5, in uso e godimento gratuiti, intendendosi ivi compresa la più ampia possibilità per la Facoltà di Agraria di svolgere quelle attività dimostrative e di sperimentazione che riterrà utili e necessarie, senza obbligo di cauzione alcuna, all'Università di Firenze e per essa alla Facoltà di Agraria, la quale accetta, la predetta Azienda agraria « Monna Giovannella » sita in Comune di Bagno a Ripoli, frazione Antella, con dipendenze, pertinenze, accessori, frutti pendenti, prodotti in magazzino e mobili nella condizione in cui l'Azienda stessa si trova alla data del 30-6-1978.

L'Azienda agraria « Monna Giovannella » è situata in località Antella — Comune di Bagno a Ripoli — ed è rappresentata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Bagno a Ripoli per quanto riguarda terreni e fabbricati rurali, come risulta dall'allegato « C ».

L'Azienda agraria « Monna Giovannella » confina a sud con Figna, Ginori-Venturi, Cigali; ad ovest con l'Ospedale di S. Giovanni di Dio, Basevi, Biagioli; a nord con l'Amministrazione Provinciale di Forlì; ad est con Sartori Giancarlo, strada provinciale Via Roma-Fratelli Masi, salvo se altri.

Per quanto riguarda la villa ed i fabbricati urbani, che fanno parte dell'Azienda agraria, posti adiacenti all'Azienda lungo la strada della Torre, sono rappresentati al nuovo catasto edilizio urbano del Comune di Bagno a Ripoli alla partita 326 del foglio 45 particelle 117 sub 2, 120, 185, categoria A/8, classe II, vani 40, reddito L. 7200 e particella 119, categoria B/7, classe unica mc. 200, reddito L. 90; confini: con strada della Torre, Figna, Ginori-Venturi, Cigali, salvo se altri. Il tutto come meglio specificato nelle allegate planimetrie descrittive che, col consenso delle Parti, vengono allegate al presente atto con le lettere D.

## ART. 3

La concessione di cui all'art. 2 avrà la durata di anni 30 a far tempo dall'1-7-1978 e verrà conseguentemente a scadere il 30-6-2008.

## ART. 4

L'Università si impegna — riconoscendo e dichiarando che la condizione di cui al presente atto è da considerarsi essenziale — di destinare L'Azienda agraria esclusivamente all'istruzione dei propri allievi ed a scopi dimostrativi e di sperimentazione agraria.

La Camera di Commercio dichiara sin da ora che non si opporrà a quei lavori di trasformazione dei terreni e di miglioramento delle colture né ad adattamenti ed ampliamenti degli edifici necessari per le finalità sopra richiamate, a condizione che la stessa non debba incorrere rischio alcuno per qualsivoglia causa o titolo.

Dell'esecuzione di opere, lavori, trasformazioni e quant'altro necessiti di apposita concessione od autorizzazione amministrativa, l'Università dovrà dare comunicazione a mezzo raccomandata R.R. alla Camera di Commercio, ed essi si intenderanno autorizzati ove non pervenga espresso diniego entro 30 giorni dalla predetta comunicazione.

Resta inteso in ogni caso che tutte queste attività per le quali sia richiesta apposita concessione o autorizzazione amministrativa, saranno subordinate all'ottenimento delle stesse. Le spese relative, unitamente alle successive spese ed oneri di esecuzione, non fanno in alcun caso carico alla Camera di Commercio, che comunque si assume l'obbligo di compiere tutti gli atti ed operazioni necessari per l'ottenimento di concessioni, autorizzazioni e licenze che fossero richiesti dalla legge.

#### ART. 5

L'Università si impegna espressamente e formalmente ad usare nella gestione e nella conservazione dell'Azienda, la diligenza dovuta. Sin d'ora l'Università rende indenne e rileva la proprietaria da ogni e qualsiasi onere sia per le imposte e tasse che risultano dovute anche ai sensi dell'art. 1008 c.c., sia per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

L'Università si obbliga ad assumere a proprio carico le spese per l'assicurazione dei beni in uso contro i rischi da incendi e scopi vari e della responsabilità civile verso terzi.

L'Università si impegna altresì a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, sollevando da ogni responsabilità per qualsiasi causa e titolo, la Camera di Commercio.

#### ART. 6

Accentuandosi l'orientamento di Centro di sperimentazione, si conviene che il Comitato di cui all'art. 8 potrà chiedere all'Università ed alla Camera di Commercio un contributo annuo per attivare e portare avanti quelle ricerche ritenute prioritarie dal Comitato sopradetto.

Le parti convengono che per gli eventuali investimenti dovuti direttamente all'attività sperimentale e di ricerca e strettamente collegati a questi, all'atto della scadenza del presente contratto, ove non venga rinnovato, si procederà di comune accordo e con gli enti finanziatori.

## ART. 7

Per identificare il patrimonio dell'Azienda è stato redatto a cura delle parti uno stato di consistenza dell'Azienda stessa concernente beni mobili, scorte, dotazioni e pertinenze e quant'altro riferito alla data dell'1-7-1978, che viene allegato alla presente sub-lettera E, oltre ad un elenco, allegato al presente atto sub-lettera F, del materiale deteriorato e deteriorabile che potrà essere distrutto, nel rispetto della normativa vigente.

## ART. 8

Allo scopo di una sicura esecuzione di quanto fin qui convenuto ai precedenti artt. 5 e 6 e di una costante verifica, le parti concordano di procedere alla costituzione di un Comitato la cui composizione e le cui mansioni vengono stabilite con atto separato.

## ART. 9

L'Università è obbligata a restituire l'Azienda alla Camera di Commercio alla scadenza del termine sopra convenuto, salva l'anticipata risoluzione della concessione e la conseguente riconsegna dell'Azienda per inosservanza da parte dell'Università degli obblighi di cui al presente atto ed in particolare relativi alla destinazione dell'Azienda, quale previsto dal precedente art. 4.

## ART. 10

Tutti i beni formanti oggetto della concessione di cui al presente atto, di proprietà della Camera di Commercio, e cioè beni mobili ed immobili come sopra individuati, dovranno dall'Università essere riconsegnati alla Camera di Commercio alla scadenza del termine convenuto od al momento dell'eventuale anticipata risoluzione di cui all'articolo precedente, con ogni accessorio e pertinenza dello stato in cui i beni stessi allora si troveranno, con qualsiasi aumento o miglioramento anche nei mobili e liberi da qualsiasi aggravio, onere o passività sia di fronte ai coloni e salariati, sia al personale dell'Azienda ed a terzi.

In nessun caso l'Università avrà diritto a togliere, anche solo in parte, le addizioni da essa eseguite, ed a pretendere od esigere dalla Camera di Commercio rimborsi od indennizzi per esse. Tali addizioni, lavori e miglioramenti sui terreni, immobili e mobili di cui all'individuazione nel presente atto, restano acquisiti con pieno vantaggio della Camera di Commercio senza diritto dell'Università e di terzi ad alcun corrispettivo od indennizzo.

## ART. 11

Il presente atto verrà trascritto all'Ufficio dei Registri Immobiliari di Firenze.

## ART. 12

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'Università.

## ART. 13

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti: Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 27-7-1979 che si allega sub-lettera « A »; Delibera della Giunta Camerale della Camera di Commercio in data 11-9-1979 che si allega sub-lettera « B »; Descrizioni catastali che si allegano sub-lettera « C »; Planimetrie descrittive che si allegano sub-lettera « D »; Inventario al 30-6-1978 dei mobili, arredi ed attrezzature in consegna all'Università, che si allega sub-lettera « E »; Elenco materiale deteriorato e deteriorabile che si allega sub-lettera « F ».

Richiesto, ho io ricevuto e steso il presente atto che è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro dattilografico ad inchiostrazione indelebile ai sensi dell'art. 1 della legge 14-4-1957 n. 251, salvo quanto notasi di mia mano, in n. 11 pagine e n. 11 righe di n. 3 fogli di carta bollata da lire 2.000; del medesimo ho dato lettura, fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle Parti le quali, previa approvazione e ratifica, lo hanno, insieme a me, firmato in calce e nei fogli intermedi.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate al presente atto per espressa volontà delle Parti le quali hanno dichiarato di averne già preso cognizione.

1 postilla:

Dele e sostituisci: « della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (P.zza dei Giudici, 3) » n. 1 postilla letta ed approvata.

F.to

Giancarlo Zampi

Fiorenzo Michelozzi

Clara Messeri - ufficiale rogante.

*Allegato n. 4*

Università degli Studi di Firenze  
CENTRO AGRICOLO SPERIMENTALE  
della Facoltà di Agraria

REGOLAMENTO \*

Art. 1

Presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Firenze è costituito il Centro Agricolo Sperimentale con sede all'Antella, Comune di Bagno a Ripoli, via dei Peruzzi n. 146.

Il Centro è formato dall'Azienda agraria « Monna Giovannella » e dal podere « La Corte », ed è gestito nel rispetto delle norme di contabilità, di cui al titolo IV del D.P.R. 371/82, e secondo il presente Regolamento.

Art. 2

Finalità del Centro sono le attività didattico-sperimentali e di ricerca disciplinate nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 3

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 il Centro si avvale di:

- a) un Consiglio di Gestione
- b) un Direttore
- c) un Comitato di Sperimentazione

costituiti ed operanti come indicato agli articoli 4, 5, 6.

Art. 4

Il *Consiglio di Gestione* è presieduto dal Preside della Facoltà di Agraria di Firenze ed è costituito dal Direttore del Dipartimento di

---

\* Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 28 novembre e 3 dicembre 1984, hanno approvato il testo del presente Regolamento.

Biologia Vegetale, dai Direttori degli Istituti di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee, Coltivazioni Arboree, Ricerche Economiche Agrarie e Forestali, Industrie Agrarie, Meccanica Agraria e Meccanizzazione, Patologia e Zoologia Forestale ed Agraria, Selvicoltura, Zootecnica della Facoltà di Agraria. Fa inoltre parte del Consiglio di Gestione il Direttore del Centro.

Il Consiglio di Gestione:

- a) coordina le attività didattico-sperimentali e di ricerca, con particolare riguardo a queste ultime ed ai comparti portanti dell'agricoltura provinciale e regionale;
- b) esamina ed approva le richieste di didattica e di sperimentazione inoltrate e motivate dal Comitato di Sperimentazione;
- c) valuta le esigenze del Centro e ne programma i relativi lavori di ristrutturazione;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione dell'Università l'organico del personale del Centro e le sue eventuali variazioni;
- e) approva, per quanto di sua competenza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposto dal Direttore rispettivamente entro il 15 settembre ed il 28 febbraio di ogni anno e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- f) approva la relazione annuale sull'attività didattica e di sperimentazione predisposta dal Direttore sulla quale verrà riferito al Consiglio di Facoltà;
- g) informa periodicamente i Consigli di Corso di Laurea delle attività svolte per la didattica;
- h) ha la facoltà di proporre modifiche al presente Regolamento, nonché alla composizione del Consiglio stesso in relazione alla partecipazione all'attività del Centro degli Istituti di Facoltà;
- i) si riunisce almeno due volte all'anno in Facoltà o presso l'Azienda agraria « Monna Giovannella ». In via straordinaria può essere convocato su richiesta scritta, motivata, da un minimo di tre componenti.

#### Art. 5

Il *Direttore*, nominato dal Rettore su designazione del Consiglio di Gestione, fra i professori di ruolo della Facoltà di Agraria, ha le seguenti funzioni:

- a) cura ed è responsabile della gestione tecnico-amministrativa e contabile del Centro anche se concernente l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori;
- b) provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Cen-

tro e per tutte le necessità connesse all'attività da chiunque svolta nel Centro stesso con le modalità già definite all'art. 4;

- c) predispone il bilancio preventivo del Centro e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione dell'Università entro 15 giorni dalla data di approvazione del Consiglio di Gestione;
- d) trasmette al Consiglio di Amministrazione dell'Università il Conto consuntivo dell'esercizio precedente entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio di Gestione ed in epoca successiva una dettagliata relazione sull'attività svolta dal Centro nell'anno precedente;
- e) assegna i compiti al personale del Centro, sentito il Consiglio di Gestione e ne stabilisce l'orario di servizio;
- f) è consegnatario dei beni esistenti presso il Centro;
- g) designa fra i componenti il Consiglio di Gestione un incaricato per la sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Il Direttore resta in carica tre anni.

#### Art. 6

Il *Comitato di Sperimentazione* è presieduto dal Direttore del Centro ed è costituito dai responsabili di programmi di ricerca in corso presso il Centro stesso. Fanno altresì parte del Comitato i docenti della Facoltà di Agraria che svolgono presso il Centro attività didattica approvata dal Consiglio di Facoltà.

L'elenco dei membri del Comitato è stabilito annualmente dal Consiglio di Facoltà.

Il Comitato di Sperimentazione:

- a) esamina le proposte di attività didattica, prioritariamente per gli studenti della Facoltà di Agraria di Firenze e quindi per studenti esterni di scuole diverse per ordine e grado;
- b) valuta le proposte di sperimentazione da svolgere presso il Centro avanzate dai docenti della Facoltà, i relativi periodi di durata e la copertura finanziaria e le trasmette con il proprio parere al Consiglio di Gestione;
- c) si riunisce presso la Facoltà di Agraria o presso il Centro almeno quattro volte all'anno; in via straordinaria può essere richiesta la convocazione d'urgenza su domanda scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

#### Art. 7

L'Università dispone l'assegnazione al Centro di personale tecnico, amministrativo, ausiliario ed operaio.

Per le necessità inerenti la gestione e la sperimentazione che il Centro non potesse fronteggiare con il proprio personale, si avvarrà di prestazioni da terzi.

Norma transitoria

Art. 8

In deroga a quanto disposto dall'art. 5, l'attuale Direttore del Centro resta in carica fino al 31-12-1984.

Firenze 1985